

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI – CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 30 LUGLIO 2003
CON TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRESSO L'UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO IN DATA 24 FEBBRAIO 2004**

ART.1

E' istituita la "FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI – CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE" (ONLUS) con lo scopo di realizzare ed incoraggiare iniziative per l'incremento degli studi e della cultura musicale.

Per il raggiungimento di tali finalità essa si propone:

- a) l'utilizzazione di Palazzo "Giustinian Lolin" in Venezia quale sede di studi e di manifestazioni musicali ad alto livello;
- b) l'istituzione di una biblioteca e di una raccolta di strumenti musicali per studi storici sulla musica di tutti i paesi, di tutti i tempi, di tutte le forme e tendenze;
- c) l'istituzione di corsi musicali di perfezionamento ai quali saranno ammessi giovani dotati delle migliori qualità, italiani e stranieri, diplomati in un Conservatorio o Istituto Musicale, nazionale o di altri Paesi, di livello corrispondente;
- d) l'organizzazione di cicli di esercitazioni, di concerti, di conferenze, di dibattiti ed, in genere, di manifestazioni musicali private o pubbliche nelle più elevate espressioni, con particolare riguardo all'interpretazione e composizione;
- e) l'istituzione ed il conferimento di borse di studio, premi di incoraggiamento o altre provvidenze a favore di allievi del Liceo Musicale "Benedetto Marcello" di Venezia che dimostrino particolare talento nella composizione e siano meritevoli di aiuto.

Le assegnazioni verranno fatte da apposita commissione nominata dal fondatore e, dopo di lui, dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione avrà cura che la propria attività si armonizzi con quelle delle altre istituzioni musicali veneziane pubbliche e private.

La Fondazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali indicate nel presente statuto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nelle forme di seguito descritte.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.2

La Fondazione avrà sede a Venezia nel Palazzo Giustinian Lolin.

ART.3

Il patrimonio iniziale di dotazione della Fondazione è costituito:

- a. dai beni acquisiti per successione testamentaria di Olga Brunner in Levi con testamento 17 novembre 1958 pubblicato con atto 11 agosto 1961 n.7388 rep. Notaio Gian Carlo Venturi;
- b. dai beni oggetto della donazione del dott. Ugo levi 14 febbraio 1962 n.7938 rep. Notaio Gian Carlo venturi;
- c. dai beni acquisiti per successione testamentaria del dott. Ugo Levi con testamento 16 settembre 1957 pubblicato con atto 11 novembre 1971 n.15348 rep. Notaio Gian Carlo Venturi.

La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e di eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi pubblici e con ogni altro provento non espressamente destinato ad aumento del patrimonio.

Il Palazzo Giustinian Lolin è inalienabile. E' ammessa la trasformazione degli altri beni in capitali di altra natura oppure il loro reimpiego in lavori di restauro e ristrutturazione, purché in misura non eccedente il 50% del valore attuale del patrimonio in dotazione.

ART.4

La Fondazione è amministrata (col vincolo dell'osservanza delle norme amministrative contenute nel presente statuto) dal Fondatore finché vivente e successivamente da un Consiglio di Amministrazione costituito: dal Sindaco di Venezia o da persona da lui designata;

dal Presidente – pro-tempore – del Conservatorio Benedetto Marcello;
dal Sovrintendente – pro-tempore – della Fondazione Teatro La Fenice;
da due Consiglieri designati dal Fondatore ciascuno dei quali designerà il suo successore e così di seguito.
Il Consiglio così costituito potrà, su proposta del Presidente, eleggere altre persone, fino al massimo di tre, scelte fra le personalità che possono validamente contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
Ciascun componente del Consiglio durerà in carica cinque anni; le loro funzioni sono gratuite.

ART.5

Al Consiglio spetterà:

- a) la nomina dei suoi membri elettivi; del Presidente, del Vice Presidente e di un Comitato Direttivo;
- b) l'approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- c) l'approvazione del regolamento generale sull'uso del Palazzo, dei regolamenti delle borse di studio e quanto attiene alla straordinaria amministrazione nonché sui provvedimenti sottoposti al suo giudizio dal Comitato Direttivo.

ART.6

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria Amministrazione e provvede alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.7

Il Fondatore, e dopo di lui il Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente propone i membri elettivi, i componenti il Comitato Direttivo, convoca e presiede le adunanze del Consiglio e del Comitato, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno: esegue le delibere del Consiglio e del Comitato ed adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti opportuni riferendone poi al Comitato Direttivo.

ART.8

Il Consiglio si adunerà normalmente due volte l'anno ed è convocato in via straordinaria ad iniziativa del Presidente e quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta motivata.

ART.9

Per la validità delle adunanze sia del Consiglio che del Comitato occorre la presenza effettiva della metà più uno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART.10

Le funzioni di controllo saranno demandate a tre revisori dei conti residenti a Venezia, nominati uno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno dal Presidente del Tribunale di Venezia ed il terzo dall'Intendenza di Finanza di Venezia, che durano in carica tre anni.

ART.11

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ART.12

La Fondazione, nell'ambito delle finalità istituzionali previste nel presente statuto, persegue esclusivamente finalità di promozione e ricerca culturale e pertanto di solidarietà sociale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività culturali istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto, o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione, avendo scopi culturali, è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART.13

Nel caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto all'Ateneo Veneto di Venezia, qualora siano soddisfatte le condizioni di legge.

In caso contrario il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.